



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08189 DEL DEP. PELLEGRINI ED ALTRI (res. n. 674 del 12 giugno 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine alla procedura estradizionale relativa al cittadino kazako Roman Yurevych Khlynovskiy, richiesto dagli Stati Uniti d'America per ipotesi di reato riconducibili, tra l'altro, ad attività di criminalità informatica, estorsione informatica, furto di identità, riciclaggio e accessi abusivi a sistemi informatici, si rappresenta quanto segue.

La vicenda è stata costantemente seguita dagli uffici competenti di questo Ministero nell'ambito delle attribuzioni previste dall'ordinamento e nel rigoroso rispetto del quadro normativo interno ed internazionale applicabile.

L'*iter* estradizionale si è sviluppato secondo le scansioni procedurali previste dal codice di procedura penale e dal Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America, a partire dalla trasmissione della richiesta di arresto provvisorio del 30 luglio 2025, proseguendo con l'arresto dell'interessato, con la successiva trasmissione della domanda di estradizione da parte di questo Ministro alla Corte d'appello di Bologna il 17 settembre 2025 e con il vaglio delle competenti Autorità giurisdizionali,

culminato nella decisione favorevole della Corte d'appello del 17 dicembre 2025, confermata dalla Corte di cassazione il 28 gennaio 2026.

All'esito di tale articolato procedimento, il 17 febbraio 2026 è stato emesso il decreto ministeriale di estradizione.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che il decreto ministeriale costituisce l'atto conclusivo di una procedura complessa, caratterizzata dall'intreccio di valutazioni giurisdizionali e amministrative, all'interno della quale sono stati approfonditamente esaminati i presupposti per la consegna dell'estraddando, comprese le questioni relative alle condizioni detentive, alla tutela dei diritti fondamentali, alle condizioni sanitarie e all'assenza di trattamenti inumani o degradanti.

Sia la Corte d'appello di Bologna sia la Corte di cassazione hanno escluso la ricorrenza di cause ostative all'estraddizione e lo scrivente Ministro ha adottato il proprio provvedimento sulla base di tali accertamenti, condividendone le motivazioni e tenendo conto delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.

Nel corso del procedimento è pervenuta a questo Ministero ed alle Autorità giudiziarie coinvolte nella procedura estradizionale una memoria difensiva contenente una pluralità di contestazioni relative alla predetta procedura, nonché una generica proposta di collaborazione formulata dall'interessato.

Tale prospettazione è stata acquisita e valutata nell'ambito dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti.

Tuttavia, tale disponibilità si configurava come una generica offerta di interlocuzione, priva dell'indicazione di specifici elementi informativi o di concreti contenuti collaborativi suscettibili di autonoma valutazione.

Nel quadro normativo vigente, il procedimento estradizionale è strettamente regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

In particolare, il Trattato bilaterale con gli Stati Uniti prevede l'obbligo reciproco di consegna delle persone richieste per reati estraibili e individua tassativamente le ipotesi che consentono il rifiuto dell'estradizione.

È stato accertato che, nel caso in esame, nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge risultava sussistente.

In tale contesto, l'eventuale interesse prospettato dall'estradando ad offrire una collaborazione non rientrava tra i presupposti normativamente previsti per discostarsi dagli obblighi derivanti dal trattato internazionale applicabile.

Proprio in ragione del carattere vincolato della procedura e degli obblighi internazionali derivanti dal trattato di estradizione, non si è proceduto ad attivare consultazioni con organismi competenti in materia di sicurezza della Repubblica, *cybersicurezza* nazionale o prevenzione delle minacce ibride al fine di verificare l'utilità delle informazioni che l'interessato dichiarava di poter fornire.

La normativa applicabile non contempla, allo stato, una valutazione fondata sulla possibile utilità di future collaborazioni ai fini della decisione sulla domanda estradizionale, né tale profilo costituisce una causa di rifiuto prevista dagli strumenti internazionali e dalle disposizioni processuali vigenti.

Va, altresì, sottolineato che questa Amministrazione ha seguito con particolare attenzione anche il successivo contenzioso amministrativo instaurato dall'interessato, assicurando un costante raccordo con l'Avvocatura dello Stato e fornendo tempestivamente tutti gli elementi informativi richiesti dall'Autorità giudiziaria.

In tale ambito i competenti Uffici di questo Ministero hanno predisposto articolate memorie difensive, hanno monitorato l'evoluzione del procedimento e hanno adottato ogni iniziativa necessaria per garantire il corretto svolgimento della procedura, inclusa la gestione degli aspetti concernenti le misure cautelari e il coordinamento con le Autorità giudiziarie e con lo Stato richiedente.

Quanto, infine, ai profili di carattere ordinamentale prospettati dagli interroganti, si osserva che l'attuale disciplina delle estradizioni è fondata sul principio della leale cooperazione internazionale e sul rispetto degli obblighi assunti dallo Stato mediante trattati internazionali.

Ogni eventuale intervento normativo volto ad ampliare i parametri valutativi rilevanti ai fini della decisione estradizionale richiederebbe un attento bilanciamento tra esigenze di sicurezza, tutela degli interessi nazionali, certezza delle relazioni internazionali e rispetto degli impegni convenzionali assunti dall'Italia.

Nell'ambito delle competenze attribuite a questo Dicastero, l'azione amministrativa è stata dunque esercitata in piena conformità alla normativa vigente, sulla base di un'istruttoria completa e nel costante rispetto delle decisioni delle competenti Autorità giurisdizionali e degli obblighi internazionali che vincolano il nostro Paese.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione